

In materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, spetta al Consiglio comunale l'individuazione delle modalità di scelta del contraente, ma non l'approvazione della successiva aggiudicazione del contratto la quale, pertanto, rientra nella competenza della Giunta municipale. Nel caso in cui per l'aggiudicazione di un contratto di appalto di opere pubbliche sia istituita una Commissione per l'esame e la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, la conoscenza degli elementi delle singole offerte e della relativa paternità non può in alcun modo precedere la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte stesse. La rinnovazione parziale di un procedimento di gara di appalto è ammissibile solamente quando negli atti già compiuti sia stata accertata una illegittimità in relazione a regole di comportamento chiare e precostituite in modo che la rideterminazione dei risultati sia l'effetto di una mera operazione tecnica, mentre la stessa deve essere esclusa quando debbono essere compiute nuovamente delle valutazioni discrezionali. La rinnovazione integrale della gara di appalto comportante una nuova predeterminazione dei criteri di massima non può essere compiuta dalla medesima Commissione che aveva già esaminato le offerte